

Codice A1103A

D.D. 17 ottobre 2023, n. 918

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 2BAC2019).



ATTO DD 918/A11000/2023

DEL 17/10/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 2BAC2019)

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. n. 260 del 20/04/2019 dal stazione di Nizza Monferrato dei Carabinieri Forestali a carico della signora *omissisomissis_omissis*, in qualità di comproprietario-trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale di contestazione n. 4/2019 del 05/02/2019, elevato da Agenti PG per i fatti avvenuti in località “LAGO L'ARMANNA” nel Comune di NIZZA M.TO è stato accertato quanto segue:

1. violazione dell' art. 4 della L.R. 25/2003 e s.m.i., sanzionato dall'art. 6.1.A della medesima., per omesso deposito della perizia tecnica prevista ai sensi del regol. reg. 12/2004 relativamente all'invaso cod. *omissis*;

CONSTATATA la regolarità della notificazione delle suddette violazioni;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

CONSIDERATO che per lo stesso incasso nel 2005 fu emessa ordinanza n. 847 del 30/09/2005 di archiviazione dell'illecito am.tivo rappresentato dall'omessa denuncia di regolarizzazione motivata dalla sussistenza di causa di esenzione dell'invaso in questione dall'applicazione della normativa (art. 1 comma 1 bis della legge reg. 58/1995);

PRESO ATTO del parere del 06/10/23 favorevole alla contestazione dell'illecito sotto il profilo oggettivo rilasciato dal competente settore Difesa del suolo, area Dighe, il quale non ritiene che l'invaso in questione sia esente ai sensi dell'art. 1 della legge reg. 25/2003 (che ha mutuato la norma quasi integralmente dalla Lr. 58/1995, art.1.1bis);

CONSIDERATO che il trasgressore ha continuato nell'omissione anche a seguito dell'induzione in errore derivante dalla citata ordinanza di archiviazione e quindi dalla falsata rappresentazione della realtà fattuale e normativa;

RITENUTO sussistente l'illecito dal punto di vista oggettivo in quanto non sussisterebbe la

causa di esenzione sotto il profilo tecnico amministrativo;

RITENUTO non sussistente l'elemento soggettivo colposo dell'illecito am.tivo a causa del comportamento fuorviante della pubblica amministrazione;

CONSIDERATA l'avvenuta regolarizzazione dell'invaso con consegna della perizia tecnica a cui è seguita autorizzazione all'esercizio n. 1954 del 18/7/2023;

RITENUTA perciò l'infondatezza della violazione accertata;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e dispone la trasmissione del provvedimento all'accertatore

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri